



PROCESSO VERBALE ADUNANZE

CXXXVI - 13 marzo 2012

CXXXVII - 20 marzo 2012

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

I giorni 13 e 20 del mese di marzo duemiladodici, alle ore 14,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dagli avvisi del 9 e 16 marzo 2012 recapitati nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri: Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Roberto CERMIGNANI - Giuseppe CERCHIO - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Roberto TENTONI - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Il 13 marzo sono assenti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri: Barbara BONINO - Ivano CORAL - Bruno MATOLA - Claudia PORCHIETTO.

Il 20 marzo sono assenti i Consiglieri Claudio BONANSEA - Barbara BONINO - Giuseppe CERCHIO - Ivano CORAL - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Bruno MATOLA - Claudia PORCHIETTO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Il 20 marzo è assente l'Assessore Umberto D'OTTAVIO.

Commissioni di scrutinio:

13 marzo: Claudio BONANSEA - Roberto CERMIGNANI - Caterina ROMEO
Roberto BARBIERI - Roberto CERMIGNANI - Caterina ROMEO

20 marzo: Alessandro ALBANO - Michele MAMMOLITO - Pasquale VALENTE

(Omissis)

OGGETTO: Proposta di Legge Regionale n. 187 del 1° dicembre 2011 “Istituzione del Comune di Mappano”. Determinazione parere ex art. 3, comma 4, della L.R. 2 dicembre 1992 n. 51.

N. Protocollo: 8574/2012

* * * * *

ADUNANZA DEL 13 MARZO 2012 - VERBALE CXXXVI

Il Presidente del Consiglio pone in discussione la deliberazione dall’oggetto sopra riportato ed il cui testo viene allegato sotto la lettera **A**).

u v u v u v u

(Seguono:

- *l’illustrazione del Presidente del Consiglio;*
- *l’intervento del Consigliere Ferrentino;*
- *l’intervento del Consigliere Pomponio che chiede il rinvio in V^a Commissione;*
- *l’intervento del Consigliere Fregolent la quale comunica parere negativo alla richiesta di rinvio in Commissione;*
- *l’intervento del Consigliere Petrarulo il quale comunica parere favorevole alla richiesta di rinvio in Commissione;*

per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).

Il Presidente del Consiglio pone ai voti la richiesta di rinvio in Commissione.

Non partecipano al voto = 2 (Corda - Pianasso)

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 34
 Astenuti = 1 (Pino)
 Votanti = 33

Favorevoli 14

(Barbieri - Bonansea - Cerchio - Cermignani - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Mancuso - Papotti - Petrarulo - Pomponio - Ruffino - Surra - Velardo)

Favorevoli 19

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente)

La richiesta di rinvio in Commissione risulta respinta.

~ ~ ~ ~ ~

Il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri per la prosecuzione della discussione.

(Seguono:

- *gli interventi dei Consiglieri Barbieri, Velardo, Loiaconi, Giacometto, Fregolent, Corda, Petrarulo, Papotti, Sammartano, Tolardo e Ferrentino;*
 - *il 2° intervento del Consigliere Barbieri;*
 - *gli interventi dei Consiglieri Devietti Goggia, Cavaglià e Pomponio;*
 - *l'intervento del Consigliere Romeo;*
 - *il 2° intervento dei Consiglieri Papotti e Petrarulo;*
 - *l'intervento del Consigliere Cermignani che presenta e illustra l'emendamento n. 1;*
 - *gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Barbieri e Fazzone;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).*

~ ~ ~ ~ ~

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l'emendamento **n. 1** allegato al presente verbale sotto la lettera **B1**).

Non partecipano al voto = 5 (Bonansea - Corda - Giacometto - Loiaconi - Pianasso)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 24
 Astenuti = 1 (Velardo)
 Votanti = 23

Favorevoli 5

(Barbieri - Cermignani - Mancuso - Petrarulo - Pomponio)

Contrari 18

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Pino - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot)

L'emendamento n. 1 risulta respinto.

~ ~ ~ ~ ~

Il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri.

(Segue l'intervento del Consigliere Cermignani che presenta e illustra l'emendamento n. 2 per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato).

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l'emendamento **n. 2** allegato al presente verbale sotto la lettera **B2**).

Non partecipano al voto = 1 (Bonansea)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 26
 Votanti = 26

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Giacometto - Loiaconi - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Velardo)

L'emendamento n. 2 risulta approvato.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** dà la parola ai Consiglieri.

(Seguono:

- *l'intervento del Consigliere Cermignani che presenta e illustra l'emendamento n. 3;*
 - *l'intervento del Consigliere Barbieri;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).*

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'emendamento **n. 3** allegato al presente verbale sotto la lettera **B3**).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti =	24
Astenuti =	1 (Velardo)
Votanti =	23

Favorevoli 8

(Barbieri - Bisacca - Cermignani - Ferrentino - Mancuso - Petrarulo - Pino - Pomponio)

Contrari 15

(Bilotto - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Fregolent - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot)

L'emendamento n. 3 risulta respinto.

~ ~ ~ ~ ~

(L'emendamento n. 4 è annullato)

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** dà la parola ai Consiglieri.

(Segue l'intervento del Consigliere Cermignani che presenta e illustra l'emendamento n. 5 per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato).

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'emendamento **n. 5** allegato al presente verbale sotto la lettera **B4**).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 24
Votanti = 24

Favorevoli 7

(Barbieri - Cermignani - Ferrentino - Mancuso - Petrarulo - Pomponio - Velardo)

Contrari 17

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Fregolent - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Pino - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot)

L'emendamento n. 5 risulta respinto.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** dà la parola ai Consiglieri.

(Seguono:

- *l'intervento del Consigliere Cermignani che presenta e illustra l'emendamento n. 6;*
- *gli interventi dei Consiglieri Barbieri, Ferrentino, Petrarulo e Fregolent;*
- *il 2° intervento del Consigliere Petrarulo;*

per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'emendamento **n. 6** allegato al presente verbale sotto la lettera **B5**).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 24
Votanti = 24

Favorevoli 8

(Barbieri - Cermignani - Ferrentino - Mancuso - Petrarulo - Pino - Pomponio - Velardo)

Contrari 16

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Fregolent - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot)

L'emendamento n. 6 risulta respinto.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** dà la parola ai Consiglieri.

(Seguono:

- *l'intervento del Consigliere Cermignani che presenta e illustra l'emendamento n. 7;*
 - *l'intervento del Consigliere Barbieri;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).*

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l'emendamento **n. 7** allegato al presente verbale sotto la lettera **B6**).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 23
Votanti = 23

Favorevoli 7

(Barbieri - Cermignani - Ferrentino - Mancuso - Petrarulo - Pomponio - Velardo)

Contrari 16

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Fregolent - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pino - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot)

L'emendamento n. 7 risulta respinto.

~ ~ ~ ~ ~

Il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri.

(Segue l'intervento del Consigliere Cermignani che presenta e illustra l'emendamento n. 8 per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l'emendamento **n. 8** allegato al presente verbale sotto la lettera **B7**).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 23
Astenuti = 1 (Velardo)
Votanti = 22

Favorevoli 6

(Barbieri - Cermignani - Ferrentino - Mancuso - Petrarulo - Pomponio)

Contrari 16

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Fregolent - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pino - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot)

L'emendamento n. 8 risulta respinto.

~ ~ ~ ~ ~

(L'emendamento n. 9 viene ritirato dai presentatori ed allegato al presente verbale sotto la lettera B8)

~ ~ ~ ~ ~

Il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri.

(Seguono:

- *l'intervento del Consigliere Cermignani che presenta e illustra l'emendamento n. 10;*
 - *l'intervento del Consigliere Barbieri;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).*

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l'emendamento **n. 10** allegato al presente verbale sotto la lettera **B9**).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 23
 Astenuti = 1 (Velardo)
 Votanti = 22

Favorevoli 6

(Barbieri - Cermignani - Ferrentino - Mancuso - Petrarulo - Pomponio)

Contrari 16

(Bilotto - Bisacca - Cavaglia - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Fregolent - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pino - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot)

L'emendamento n. 10 risulta respinto.

~ ~ ~ ~ ~

Il Presidente del Consiglio dà la parola ai Consiglieri.

(Seguono:

- *l'intervento del Consigliere Cermignani che presenta e illustra l'emendamento n. 11;*
 - *gli interventi dei Consiglieri Barbieri, Petrarulo e Ferrentino;*
- per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).*

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l'emendamento **n. 11** allegato al presente verbale sotto la lettera **B10**).

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 23
 Votanti = 23

Favorevoli 7

(Barbieri - Cermignani - Ferrentino - Mancuso - Petrarulo - Pomponio - Velardo)

Contrari 16

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Fregolent - Marchitelli - Massaglia - Perna - Pino - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot)

L'emendamento n. 11 risulta respinto.

Il Presidente del Consiglio aggiorna la prosecuzione della discussione relativamente alla delibera in oggetto alla successiva seduta consiliare.

* * * * *

ADUNANZA DEL 20 MARZO 2012 - VERBALE CXXXVII

Il Presidente del Consiglio riapre la discussione sulla deliberazione “**Proposta di Legge Regionale N. 187 del 1 dicembre 2011 “Istituzione del Comune di Mappano”. Determinazione parere ex art. 3, comma 4, della L.R. 2 dicembre 1992 N. 51”**. già trattata nella seduta del 13 marzo e dà la parola ai Consiglieri

u v u v u v u

(Seguono:

- *l'intervento del Consigliere Barbieri;*
- *l'intervento del Presidente del Consiglio per alcune precisazioni;*
- *le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Rabellino, Corda, Ferrentino, Petrarulo e Fregolent; per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).*

Il Presidente del Consiglio, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui testo, comprensivo dell'emendamento approvato, è sottoriportato:

OGGETTO: Proposta di Legge Regionale n. 187 del 1° dicembre 2011 “Istituzione del Comune di Mappano”. Determinazione parere ex art. 3, comma 4, della L.R. 2 dicembre 1992 n. 51.

N. Protocollo: 8574/2012

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che in data 24/01/2012, con nota prot. n. 71525/2012, il Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte ha trasmesso alla Provincia di Torino la proposta di legge 187 del 01/12/2011 avente ad oggetto “Istituzione del Comune di Mappano”, mediante distacco dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leinì di porzioni di territorio risultanti dalla pianta planimetrica allegata alla suindicata proposta di legge (depositata agli atti).

La proposta di legge, testualmente, prevede:

Art. 1

(Istituzione del Comune di Mappano)

1.È istituito il comune di Mappano, nell'ambito della provincia di Torino, mediante distacco dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leinì delle porzioni di territorio identificate nella delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica allegata alla presente legge.

Art. 2

(Contributi regionali)

1.La Regione eroga al Comune di Mappano, per i dieci anni successivi all'istituzione del Comune, un contributo annuale di euro 100.000. Al nuovo Comune viene altresì concesso, a titolo di compartecipazione alle spese della riorganizzazione amministrativa, un contributo una tantum di euro 30.000.

2.La Regione eroga al Comune di Leinì, per i tre anni successivi all'istituzione del Comune, a titolo di compensazione della variazione territoriale, un contributo annuale di Euro 30.000.

3.La Regione eroga al Comune di Borgaro Torinese, per i tre anni successivi all'istituzione del Comune, a titolo di compensazione della variazione territoriale, un contributo annuale di Euro 30.000.

4.La Regione eroga al Comune di Caselle Torinese, per i tre anni successivi all'istituzione del Comune, a titolo di compensazione della variazione territoriale, un contributo annuale di Euro 30.000.

5.La Regione eroga al Comune di Settimo Torinese, per i tre anni successivi all'istituzione del Comune, a titolo di compensazione della variazione territoriale, un contributo annuale di Euro 30.000.

6.Gli abitanti del Comune di Mappano sono esentati, per i dieci anni successivi all'istituzione del nuovo Comune, dal pagamento del 50 per cento delle tasse di concessione regionale, dal pagamento delle addizionali regionali di cui alla [legge 14 giugno 1990, n. 158](#) (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) ed alla [legge regionale 31 agosto 1993, n. 47](#) (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina), nonché dal pagamento del 50 per cento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione professionale di cui all'[articolo 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#) (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), alla [legge regionale 1 agosto 1996, n. 53](#) (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale) e all'[articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60](#) (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale).

7.I benefici di cui al comma 6 devono essere garantiti, in termini di valore complessivo, anche in sede di attuazione, con legge regionale, di quanto previsto dall'articolo 3, commi 143 e seguenti, [della legge 23 dicembre 1996, n.662](#) (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 3

(Disposizioni finali e transitorie)

1.I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune sono definiti entro 6 mesi dall'istituzione del nuovo comune dalla Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio provinciale, nell'ambito dei criteri generali di cui all'[articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51](#) (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

2.Dalla data di istituzione del nuovo Comune e sino alla emanazione, da parte della nuova Amministrazione, di diverse determinazioni, si applicano, negli ambiti territoriali dei Comuni di

origine, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti in tali Comuni, alla data di istituzione del nuovo Ente.

3. Contestualmente alla istituzione del nuovo Comune viene nominato, per tutti gli adempimenti necessari e fino all'elezione degli organi del Comune di Mappano nella prima tornata elettorale utile, un Commissario prefettizio ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale).

4. Sino alla entrata in vigore dello statuto del nuovo Comune, l'edificio polifunzionale situato nel Comune di Caselle Torinese in Piazza Don Amerano, 1 è individuato come sede comunale del nuovo Comune.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva annua di 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB05011 (Affari istituzionali ed avvocatura Rapporti con le autonomie locali Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria dell'unità previsionale di base (UPB) DB09011 (Risorse finanziarie Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012.

3. Per il biennio 2012-2013, alla spesa annua pari a 220.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse individuate secondo le modalità dell'[articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7](#) (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'[articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2](#) (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 5

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La proposta, con la documentazione a corredo, è stata recapitata il 24 gennaio 2012 e, pertanto, ne consegue che il termine finale per l'adozione e la comunicazione delle determinazioni che saranno assunte in merito scade il 24 marzo 2012, in caso di mancata espressione di parere silenzio assenso rappresenterebbe una tacita espressione di parere favorevole all'istituzione del Comune di Mappano.

Nel merito la proposta di legge è supportata da uno studio dell'IRES Piemonte, che risale però al 2003 e che è succintamente riepilogato nella nota che accompagna la proposta legge.

Secondo tale studio la frammentazione amministrativa di Mappano che “nonostante i suoi 8000 abitanti e una evidente realtà socio- economica e territoriale è ancora suddivisa in quattro frazioni, amministrata dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Leinì e Settimo Torinese, ed è causa di svantaggi e confusioni nell'ambito dei servizi e della omogeneità del paese”, riverbandosi sulla gestione dell'anagrafe, dei trasporti, dell'organizzazione scolastica, sull'assistenza sanitaria, sulla disomogeneità di tasse e imposte comunali e sulla presenza delle Forze dell'Ordine sul territorio.

L'area di Mappano si trova ad essere oggetto di una vasta operazione di riqualificazione ambientale e riassetto del territorio, al fine di definire nel modo migliore la compresenza delle aree produttive con quelle residenziali.

Le caratteristiche messe in evidenza con l'analisi confermano l'opportunità di ripensare l'assetto territoriale dell'area di Mappano, per garantire un migliore governo del territorio e programmare politiche territoriali per un'area sufficientemente omogenea.

In esito alla proposta, peraltro, non si può trascurare che dal 2003 le riflessioni sul sistema locale siano state oggetto di un profondo ripensamento nell'ottica di una più coerente applicazione del titolo V della Costituzione e dei principi di azione amministrativa che lo stesso sottende.

Il riordino del sistema ordinamentale degli enti locali a livello di legislazione sia statale, sia regionale, volge verso un assetto dell'apparato amministrativo teso al superamento di ogni forma di frammentazione e sovrapposizione tra diversi livelli di governo locale, anche attraverso la trasformazione o la soppressione di enti territoriali, organismi e strutture pubbliche, al fine di adottare misure di razionalizzazione dei costi e di riduzione e contenimento della spesa pubblica da parte di tutte le pubbliche amministrazioni.

Lo studio rileva, altresì, che l'istituzione di un comune autonomo non costituisce l'unica soluzione utile e, conseguentemente, se fra più soluzioni (l'accorpamento, l'unione dei Comuni, la fusione di Comuni, la convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000, il consorzio) sia quella più funzionale rispetto al sistema nel suo complesso e, soprattutto, rispetto alle esigenze della comunità direttamente coinvolta.

In merito i Comuni del quadrante Nord dell'Area Metropolitana di Torino (Comune di Borgaro Torinese, Settimo Torinese, Caselle Torinese, San Benigno Canavese, San Mauro Torinese e Volpiano) hanno costituito in data 17/03/2011, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, una Unione dei Comuni, al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni amministrative proprie o ad essi delegate, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali, comunque di carattere sovra comunale (valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, Pianificazione e sviluppo del sistema informatico, Sicurezza, Protezione Civile, Programmazione Territoriale, Sistema dei Trasporti e Mobilità, Marketing territoriale, Sistema dei parchi, Gestione delle opere complesse di difesa del territorio).

Il Consiglio delle Autonomie Locali con deliberazione del 01/02/2012 n. 3, in ordine alla proposta di Legge n. 187/2011 (Istituzione del Comune di Mappano), ai sensi dell'art. 11 della L.R. 07/08/2006 n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)" ha espresso parere contrario alla stessa, considerando, come espressamente indicato nelle premesse della suindicata deliberazione, che l'istituzione di un nuovo comune sembra porsi in contrasto con le suindicate esigenze di razionalizzazione, nonché con i modelli di riforma del sistema delle autonomie locali che si stanno attualmente delineando a livello legislativo, sia nazionale che regionale.

Richiamato l'iter amministrativo previsto dalla L.R. 2/12/1992 n. 51 per l'istituzione di nuovi Comuni ed in particolare l'art. 3, comma 4, 5, 6 e 7 i quali prevedono espressamente quanto segue:

"4. La Commissione consiliare competente, contestata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 3, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei Consigli comunali interessati, qualora non siano già stati presentati, e del Consiglio provinciale competente per territorio. I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli;

5. La Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni,

ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 6, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge n. 142 del 1990, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'art. 133, ultimo comma, della Costituzione;

6. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 5;

7. Ricevuti i pareri di cui al comma 4 e acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio:"

Ritenuto, quindi, che corredata dalle considerazioni tutte che precedono, la proposta di istituzione del Comune di Mappano debba costituire oggetto di valutazione da parte dell'Aula per l'espressione di un parere favorevole o contrario;

Sentiti i Capogruppo Consiliari nelle sedute del 06 e 13 febbraio, 5 e 6 marzo dell'anno corrente;

Visto l'art. 133, comma 2, della Costituzione, che così dispone: "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Vista la legge regionale 2 dicembre 1992 n. 51 e s.m.i., in particolare la legge regionale 26 marzo 2009 n. 10.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

SULLA PROPOSTA

- 1) di esprimersi ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 51/1992, sulla proposta di legge n. 187 presentata in data 01/12/2011;
- 2) di dare atto che i voti favorevoli e/o sfavorevoli verranno computati a favore o contro la proposta alla cui stregua, pertanto, il Consiglio Provinciale esprimerà parere favorevole o sfavorevole alla proposta secondo che abbiano a prevalere o meno i voti favorevoli (i si) rispetto a quelli contrari (i no);
- 3) di dare atto che all'esito della votazione si farà constare che sulla base dei voti conseguiti il Consiglio avrà espresso parere favorevole o contrario alla proposta di cui all'oggetto.

Non partecipa al voto = 1 (Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 25
 Astenuti = 1 (Devietti Goggia)
 Votanti = 24

Favorevoli 2

(Ferrentino - Velardo)

Contrari 22

(Albano - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Corda - Faienza - Fazzone - Fregolent - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Pianasso - Pino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente)

DELIBERA

- 1) Esprime parere contrario alla proposta di legge 187 del 01/12/2011 avente ad oggetto "Istituzione del Comune di Mappano", mediante distacco dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leinì di porzioni di territorio risultanti dalla pianta planimetrica allegata alla suindicata proposta di legge trasmessa in data 24/01/2012, con nota prot. n. 71525/2012, da parte del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte alla Provincia di Torino;
- 2) Di rimettere copia della presente deliberazione al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte.

Il Presidente del Consiglio pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé votata.

Non partecipa al voto = 1 (Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 25
Votanti = 25

Favorevoli 24

(Albano - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Corda - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Mammolito - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Pianasso - Pino - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente)

Contrari 1

(Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio
F.to S. Bisacca

/ml/ar

ALLEGATO A**Proposta del Consiglio Provinciale**

All. N. 35 al punto a) dell'o.d.g.

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 187 DEL 1° DICEMBRE 2011 "ISTITUZIONE DEL COMUNE DI MAPPANO". DETERMINAZIONE PARERE EX ART. 3, COMMA 4, DELLA L.R. 2 DICEMBRE 1992 N. 51.

Prot. n. 8574/2012

A relazione del Presidente del Consiglio.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che in data 24/01/2012, con nota prot. n. 71525/2012, il Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte ha trasmesso alla Provincia di Torino la proposta di legge 187 del 01/12/2011 avente ad oggetto "Istituzione del Comune di Mappano", mediante distacco dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leinì di porzioni di territorio risultanti dalla pianta planimetrica allegata alla suindicata proposta di legge (depositata agli atti).

La proposta di legge, testualmente, prevede:

Art. 1

(Istituzione del Comune di Mappano)

1.È istituito il comune di Mappano, nell'ambito della provincia di Torino, mediante distacco dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leinì delle porzioni di territorio identificate nella delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica allegata alla presente legge.

Art. 2

(Contributi regionali)

1.La Regione eroga al Comune di Mappano, per i dieci anni successivi all'istituzione del Comune, un contributo annuale di euro 100.000. Al nuovo Comune viene altresì concesso, a titolo di compartecipazione alle spese della riorganizzazione amministrativa, un contributo un tantum di euro 30.000.

2.La Regione eroga al Comune di Leinì, per i tre anni successivi all'istituzione del Comune, a titolo di compensazione della variazione territoriale, un contributo annuale di Euro 30.000.

3.La Regione eroga al Comune di Borgaro Torinese, per i tre anni successivi all'istituzione del Comune, a titolo di compensazione della variazione territoriale, un contributo annuale di Euro 30.000.

4.La Regione eroga al Comune di Caselle Torinese, per i tre anni successivi all'istituzione del Comune, a titolo di compensazione della variazione territoriale, un contributo annuale di Euro 30.000.

5.La Regione eroga al Comune di Settimo Torinese, per i tre anni successivi all'istituzione del Comune, a titolo di compensazione della variazione territoriale, un contributo annuale di Euro 30.000.

6.Gli abitanti del Comune di Mappano sono esentati, per i dieci anni successivi all'istituzione del nuovo Comune, dal pagamento del 50 per cento delle tasse di concessione regionale, dal pagamento delle addizionali regionali di cui alla [legge 14 giugno 1990, n. 158](#) (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) ed alla [legge regionale 31 agosto 1993, n. 47](#) (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina), nonché dal pagamento del 50 per cento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione professionale di cui all'[articolo 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#) (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), alla [legge regionale 1 agosto 1996, n. 53](#) (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale) e all'[articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60](#) (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale).

7.I benefici di cui al comma 6 devono essere garantiti, in termini di valore complessivo, anche in sede di attuazione, con legge regionale, di quanto previsto dall'articolo 3, commi 143 e seguenti, [della legge 23 dicembre 1996, n.662](#) (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 3

(Disposizioni finali e transitorie)

1.I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune sono definiti entro 6 mesi dall'istituzione del nuovo comune dalla Provincia di Torino con deliberazione del Consiglio provinciale, nell'ambito dei criteri generali di cui all'[articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51](#) (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

2.Dalla data di istituzione del nuovo Comune e sino alla emanazione, da parte della nuova Amministrazione, di diverse determinazioni, si applicano, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti in tali Comuni, alla data di istituzione del nuovo Ente.

3.Contestualmente alla istituzione del nuovo Comune viene nominato, per tutti gli adempimenti necessari e fino all'elezione degli organi del Comune di Mappano nella prima tornata elettorale utile, un Commissario prefettizio ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale).

4.Sino alla entrata in vigore dello statuto del nuovo Comune, l'edificio polifunzionale situato nel Comune di Caselle Torinese in Piazza Don Amerano, 1 è individuato come sede comunale del nuovo Comune.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1.Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva annua di 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB05011 (Affari istituzionali ed avvocatura Rapporti con le autonomie locali Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012.

2.Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con la dotazione finanziaria dell'unità previsionale di base (UPB) DB09011 (Risorse finanziarie Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012.

3.Per il biennio 2012-2013, alla spesa annua pari a 220.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse individuate secondo le modalità dell'[articolo 8 della legge regionale 11](#)

[aprile 2001, n. 7](#) (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'[articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2](#) (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 5
(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La proposta, con la documentazione a corredo, è stata recapitata il 24 gennaio 2012 e, pertanto, ne consegue che il termine finale per l'adozione e la comunicazione delle determinazioni che saranno assunte in merito scade il 24 marzo 2012.

Nel merito la proposta di legge è supportata da uno studio dell'IRES Piemonte, che risale però al 2003 e che è succintamente riepilogato nella nota che accompagna la proposta legge.

Secondo tale studio la frammentazione amministrativa di Mappano che “nonostante i suoi 8000 abitanti e una evidente realtà socio - economica e territoriale è ancora suddivisa in quattro frazioni, amministrata dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Leini e Settimo Torinese, ed è causa di svantaggi e confusioni nell'ambito dei servizi e della omogeneità del paese”, riverbandosi sulla gestione dell'anagrafe, dei trasporti, dell'organizzazione scolastica, sull'assistenza sanitaria, sulla disomogeneità di tasse e imposte comunali e sulla presenza delle Forze dell'Ordine sul territorio.

L'area di Mappano si trova ad essere oggetto di una vasta operazione di riqualificazione ambientale e riassetto del territorio, al fine di definire nel modo migliore la compresenza delle aree produttive con quelle residenziali.

Le caratteristiche messe in evidenza con l'analisi confermano l'opportunità di ripensare l'assetto territoriale dell'area di Mappano, per garantire un migliore governo del territorio e programmare politiche territoriali per un'area sufficientemente omogenea.

In esito alla proposta, peraltro, non si può trascurare che dal 2003 le riflessioni sul sistema locale siano state oggetto di un profondo ripensamento nell'ottica di una più coerente applicazione del titolo V della Costituzione e dei principi di azione amministrativa che lo stesso sottende.

Il riordino del sistema ordinamentale degli enti locali a livello di legislazione sia statale, sia regionale, volge verso un assetto dell'apparato amministrativo teso al superamento di ogni forma di frammentazione e sovrapposizione tra diversi livelli di governo locale, anche attraverso la trasformazione o la soppressione di enti territoriali, organismi e strutture pubbliche, al fine di adottare misure di razionalizzazione dei costi e di riduzione e contenimento della spesa pubblica da parte di tutte le pubbliche amministrazioni.

Lo studio rileva, altresì, che l'istituzione di un comune autonomo non costituisce l'unica soluzione utile e, conseguentemente, se fra più soluzioni (l'accorpamento, l'unione dei Comuni, la fusione di Comuni, la convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, il consorzio) sia quella più funzionale rispetto al sistema nel suo complesso e, soprattutto, rispetto alle esigenze della comunità direttamente coinvolta.

In merito i Comuni del quadrante Nord dell'Area Metropolitana di Torino (Comune di Borgaro Torinese, Settimo Torinese, Caselle Torinese, San Benigno Canavese, San Mauro Torinese e Volpiano) hanno costituito in data 17/03/2011, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, una Unione dei Comuni, al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni amministrative proprie o ad essi delegate, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali, comunque di carattere sovra comunale (valorizzazione del Patrimonio

Immobiliare, Pianificazione e sviluppo del sistema informatico, Sicurezza, Protezione Civile, Programmazione Territoriale, Sistema dei Trasporti e Mobilità, Marketing territoriale, Sistema dei parchi, Gestione delle opere complesse di difesa del territorio).

Il Consiglio delle Autonomie Locali con deliberazione del 01/02/2012 n. 3, in ordine alla proposta di Legge n. 187/2011 (Istituzione del Comune di Mappano), ai sensi dell'art. 11 della L.R. 07/08/2006 n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)" ha espresso parere contrario alla stessa, considerando, come espressamente indicato nelle premesse della suindicata deliberazione, che l'istituzione di un nuovo comune sembra porsi in contrasto con le suindicate esigenze di razionalizzazione, nonché con i modelli di riforma del sistema delle autonomie locali che si stanno attualmente delineando a livello legislativo, sia nazionale che regionale.

Richiamato l'iter amministrativo previsto dalla L.R. 2/12/1992 n. 51 per l'istituzione di nuovi Comuni ed in particolare l'art. 3, comma 4, 5, 6 e 7 i quali prevedono espressamente quanto segue:

"4. La Commissione consiliare competente, contestata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 3, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei Consigli comunali interessati, qualora non siano già stati presentati, e del Consiglio provinciale competente per territorio. I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta della Commissione; decorso tale termine i pareri si intendono favorevoli;

5. La Commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della L.R. 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero in merito alla possibilità di assumere, per gli effetti di cui al comma 6, i referendum eventualmente già effettuati dai Comuni interessati ai sensi della legge n. 142 del 1990, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'art. 133, ultimo comma, della Costituzione;

6. Il parere della Commissione è quindi trasmesso al Consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai Comuni come richiamati al comma 5;

7. Ricevuti i pareri di cui al comma 4 e acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro 60 giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio:"

Ritenuto, quindi, che corredata dalle considerazioni tutte che precedono, la proposta di istituzione del Comune di Mappano debba costituire oggetto di valutazione da parte dell'Aula per l'espressione di un parere favorevole o contrario;

Sentiti i Capogruppo Consiliari nelle sedute del 06 e 13 febbraio, 5 e 6 marzo dell'anno corrente;

Visto l'art. 133, comma 2, della Costituzione, che così dispone: "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Vista la legge regionale 2 dicembre 1992 n. 51 e s.m.i., in particolare la legge regionale 26 marzo 2009 n. 10.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

SULLA PROPOSTA

- 1) di esprimersi ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 51/1992, sulla proposta di legge n. 187 presentata in data 01/12/2011;
- 2) di dare atto che i voti favorevoli e/o sfavorevoli verranno computati a favore o contro la proposta alla cui stregua, pertanto, il Consiglio Provinciale esprimerà parere favorevole o sfavorevole alla proposta secondo che abbiano a prevalere o meno i voti favorevoli (i si) rispetto a quelli contrari (i no);
- 3) di dare atto che all'esito della votazione si farà constare che sulla base dei voti conseguiti il Consiglio avrà espresso parere favorevole o contrario alla proposta di cui all'oggetto.

Votazione

Presenti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

Astenuti:

(Non hanno partecipato alla votazione i Consiglieri)

DELIBERA

- 1) Esprime parere favorevole/contrario alla proposta di legge 187 del 01/12/2011 avente ad oggetto "Istituzione del Comune di Mappano", mediante distacco dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leinì di porzioni di territorio risultanti dalla pianta planimetrica allegata alla suindicata proposta di legge trasmessa in data 24/01/2012, con nota prot. n. 71525/2012, da parte del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte alla Provincia di Torino;
- 2) Di rimettere copia della presente deliberazione al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte;
- 3) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

~~~~~

**EMENDAMENTO** Proposta delibera n. 8574/2012 (Proposta di legge regionale n. 187 del 1° dicembre 2011 “Istituzione del Comune di Mappano” Determinazione del parere ex art. 3, comma 4, della L.R. 2 dicembre 1992 n. 51)

**ALLEGATO B1    RESPINTO**

**Emendamento aggiuntivo n. 1**

Al comma 1 della delibera, dopo le parole “(depositata agli atti)” si aggiungono le seguenti parole “e che la Provincia di Torino ha ritenuto di potersi esprimere senza alcun passaggio in commissione”;

I Consiglieri Provinciali

*Roberto Cermignani (firmato in originale)*

*Raffaele Petrarulo(firmato in originale)*

*Roberto Barbieri (firmato in originale)*

*Gerardo Mancuso (firmato in originale)*

*Nicola Felice Pomponio (firmato in originale)*

**EMENDAMENTO** Proposta delibera n. 8574/2012 (Proposta di legge regionale n. 187 del 1° dicembre 2011 “Istituzione del Comune di Mappano” Determinazione del parere ex art. 3, comma 4, della L.R. 2 dicembre 1992 n. 51)

**ALLEGATO B2    APPROVATO**

**Emendamento aggiuntivo n. 2**

Al primo comma dopo il testo di legge, dopo le parole “scade il 24 marzo 2012” si aggiunge il comma: “in caso di mancata espressione di parere silenzio assenso rappresenterebbe una tacita espressione di parere favorevole all’istituzione del Comune di Mappano”;

I Consiglieri Provinciali

*Roberto Cermignani (firmato in originale)*

*Raffaele Petrarulo(firmato in originale)*

*Roberto Barbieri (firmato in originale)*

*Gerardo Mancuso (firmato in originale)*

*Nicola Felice Pomponio (firmato in originale)*

**EMENDAMENTO** Proposta delibera n. 8574/2012 (Proposta di legge regionale n. 187 del 1° dicembre 2011 “Istituzione del Comune di Mappano” Determinazione del parere ex art. 3, comma 4, della L.R. 2 dicembre 1992 n. 51)

**ALLEGATO B3    RESPINTO**

**Emendamento aggiuntivo n. 3**

Al secondo comma dopo il testo di legge, dopo le parole “accompagna la proposta legge” si aggiungono le parole “ormai assolutamente superato”;

I Consiglieri Provinciali

*Roberto Cermignani (firmato in originale)*

*Raffaele Petrarulo(firmato in originale)*

*Roberto Barbieri (firmato in originale)*

*Gerardo Mancuso (firmato in originale)*

*Nicola Felice Pomponio (firmato in originale)*

**EMENDAMENTO** Proposta delibera n. 8574/2012 (Proposta di legge regionale n. 187 del 1° dicembre 2011 “Istituzione del Comune di Mappano” Determinazione del parere ex art. 3, comma 4, della L.R. 2 dicembre 1992 n. 51)

## **Emendamento aggiuntivo n. 4      ANNULLATO**

**EMENDAMENTO** Proposta delibera n. 8574/2012 (Proposta di legge regionale n. 187 del 1° dicembre 2011 “Istituzione del Comune di Mappano” Determinazione del parere ex art. 3, comma 4, della L.R. 2 dicembre 1992 n. 51)

### **ALLEGATO B4      RESPINTO**

#### **Emendamento sostitutivo n. 5**

Dopo il secondo comma successivo al testo di legge si inserisce il seguente comma “La bocciatura della proposta di istituzione del Comune di Mappano nel 2009 era stata accompagnata da una serie di promesse di revisione dei servizi sull’area mappanese che ad oggi non sono state minimamente mantenute”;

I Consiglieri Provinciali

*Roberto Cermignani (firmato in originale)*

*Raffaele Petrarulo(firmato in originale)*

*Roberto Barbieri (firmato in originale)*

*Gerardo Mancuso (firmato in originale)*

*Nicola Felice Pomponio (firmato in originale)*

**EMENDAMENTO** Proposta delibera n. 8574/2012 (Proposta di legge regionale n. 187 del 1° dicembre 2011 “Istituzione del Comune di Mappano” Determinazione del parere ex art. 3, comma 4, della L.R. 2 dicembre 1992 n. 51)

### **ALLEGATO B5      RESPINTO**

#### **Emendamento sostitutivo n. 6**

Dopo il terzo comma successivo al testo di legge si inserisce il seguente comma “I cittadini delle 4 porzioni di Mappano aspettano da anni una risposta alla soluzione delle problematiche di gestione dei servizi che i singoli Comuni hanno dimostrato di non saper affrontare in modo univoco e conseguentemente risolvere”;

I Consiglieri Provinciali

*Roberto Cermignani (firmato in originale)*

*Raffaele Petrarulo(firmato in originale)*

*Roberto Barbieri (firmato in originale)*

*Gerardo Mancuso (firmato in originale)*

*Nicola Felice Pomponio (firmato in originale)*

**EMENDAMENTO** Proposta delibera n. 8574/2012 (Proposta di legge regionale n. 187 del 1° dicembre 2011 “Istituzione del Comune di Mappano” Determinazione del parere ex art. 3, comma 4, della L.R. 2 dicembre 1992 n. 51)

### **ALLEGATO B6      RESPINTO**

#### **Emendamento aggiuntivo n. 7**

Dopo il quinto comma successivo al testo di legge si inserisce il seguente comma “Oggi la Regione Piemonte parla di accorpamento di comuni con un limite di 5.000 abitanti (3.000 per le zone montane) e Mappano con i suoi 8.000 abitanti rientrerebbe largamente nei parametri di questa legge”;

I Consiglieri Provinciali

*Roberto Cermignani (firmato in originale)*

*Raffaele Petrarulo(firmato in originale)*

*Roberto Barbieri (firmato in originale)*

*Gerardo Mancuso (firmato in originale)*

*Nicola Felice Pomponio (firmato in originale)*

**EMENDAMENTO** Proposta delibera n. 8574/2012 (Proposta di legge regionale n. 187 del 1° dicembre 2011 “Istituzione del Comune di Mappano” Determinazione del parere ex art. 3, comma 4, della L.R. 2 dicembre 1992 n. 51)

**ALLEGATO B7    RESPINTO**

**Emendamento aggiuntivo n. 8**

Al sesto comma successivo al testo di legge, alla fine, dopo le parole “azione amministrativa che lo stesso sottende” si aggiungono le parole “ma che non deve penalizzare la volontà di autonomia comunale di 8.000 cittadini italiani che non devono essere considerati di serie B”;

I Consiglieri Provinciali

*Roberto Cermignani (firmato in originale)*

*Raffaele Petrarulo(firmato in originale)*

*Roberto Barbieri (firmato in originale)*

*Gerardo Mancuso (firmato in originale)*

*Nicola Felice Pomponio (firmato in originale)*

**EMENDAMENTO** Proposta delibera n. 8574/2012 (Proposta di legge regionale n. 187 del 1° dicembre 2011 “Istituzione del Comune di Mappano” Determinazione del parere ex art. 3, comma 4, della L.R. 2 dicembre 1992 n. 51)

**ALLEGATO B8    RITIRATO**

**Emendamento aggiuntivo n. 9**

Dopo il sesto comma successivo al testo di legge si inserisce il seguente comma “Già nel 2009 il Consiglio Provinciale di Torino si era espresso sul disegno di legge per l’istituzione del Comune di Mappano, poi decaduto per termine della legislatura regionale”;

I Consiglieri Provinciali

*Roberto Cermignani (firmato in originale)*

*Raffaele Petrarulo(firmato in originale)*

*Roberto Barbieri (firmato in originale)*

*Gerardo Mancuso (firmato in originale)*

*Nicola Felice Pomponio (firmato in originale)*

**EMENDAMENTO** Proposta delibera n. 8574/2012 (Proposta di legge regionale n. 187 del 1° dicembre 2011 “Istituzione del Comune di Mappano” Determinazione del parere ex art. 3, comma 4, della L.R. 2 dicembre 1992 n. 51)

**ALLEGATO B9    RESPINTO**

**Emendamento aggiuntivo n. 10**

Al nono comma successivo al testo di legge, alla fine, dopo le parole “opere complesse di difesa del territorio)” si aggiungono le parole “ e che nulla osterebbe ad inserire il Comune di Mappano all’interno di questa Unione di Comuni”;

I Consiglieri Provinciali

*Roberto Cermignani (firmato in originale)*

*Raffaele Petrarulo(firmato in originale)*

*Roberto Barbieri (firmato in originale)*

*Gerardo Mancuso (firmato in originale)*

*Nicola Felice Pomponio (firmato in originale)*

**ALLEGATO B10    RESPINTO**

**Emendamento sostitutivo n. 11**

Dopo il ventiduesimo comma successivo al testo di legge si inserisce il seguente comma “Preso atto della proposta di Mozione (prot. 8170 del 6 marzo 2012) presentata da alcuni gruppi consiliari della Provincia di Torino che tende ad esprimere parere favorevole all’istituzione del Comune di Mappano”.

**I Consiglieri Provinciali**

*Roberto Cermignani (firmato in originale)*

*Raffaele Petrarulo(firmato in originale)*

*Roberto Barbieri (firmato in originale)*

*Gerardo Mancuso (firmato in originale)*

*Nicola Felice Pomponio (firmato in originale)*